




**Istituto Statale di Istruzione Superiore
“LEONARDO DA VINCI”**

I.T.E. “G. Agnelli” 0547-673576 - Liceo “E. Ferrari” 0547-675277
fois00400d@istruzione.it - fois00400d@pec.istruzione.it - www.isiscesenatico.edu.it
Dirigenza e Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) - 0547-675277
C. F. 90028640408 - FOIS00400D



**Circolare n. 43
Cesenatico, 26 settembre 2023**

ITE - LICEO

**Ai docenti
Al personale ATA**

Oggetto: Regolamento disciplinare studenti - modalità di redazione delle note disciplinari sul Registro elettronico

Con la presente si richiamano le modalità di redazione delle note disciplinari su ARGO come previste dagli artt. 4 e 12 del [Regolamento di disciplina per gli studenti e le studentesse](#) (Del. consiglio di Istituto n. 20/2022 del 14 marzo 2022) a cui si rimanda per una esaustiva trattazione dell'argomento.

Art. 4 - Attestazione dell'infrazione disciplinare

1. L'infrazione disciplinare rilevata dal docente in servizio nella classe è attestata tramite apposizione di una Nota disciplinare sul Registro elettronico.
2. Per le infrazioni disciplinari rilevate da docenti non in servizio nella classe dello studente coinvolto o da parte del personale ATA, la Nota disciplinare è apposta sul Registro elettronico dal Dirigente a seguito della segnalazione effettuata dal personale al Dirigente.
3. Prima di apporre la Nota sul Registro il Docente (o il Dirigente, nel caso del comma precedente) dopo aver contestato verbalmente allo studente coinvolto il comportamento improprio, richiamando il dovere mancato nei termini indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, chiede allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto e di esporre le proprie ragioni; tale richiesta ottempera a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del DPR n.235/07. L'apposizione della Nota disciplinare viene comunicata tempestivamente allo studente coinvolto. La Nota disciplinare apposta sul registro deve pertanto riportare
 - a) la descrizione accurata, oggettiva e dettagliata del fatto, che permetta di comprendere la responsabilità dello studente e il preciso svolgimento degli accadimenti
 - b) le ragioni addotte ed espone dallo studente a giustificazione del fatto compiuto o del comportamento tenuto
 - c) l'infrazione disciplinare contestata, ricondotta esplicitamente alle tipologie previste nell'art. 3 del presente Regolamento (indicazione del comma e della lettera).
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso in cui la medesima infrazione sia compiuta contestualmente da più studenti, la Nota disciplinare, una per ciascun alunno, deve esplicitare i differenti comportamenti messi in atto dagli studenti, evidenziando le responsabilità individuali.
5. La Nota disciplinare è resa visibile alla famiglia tramite l'apposita funzione sul Registro elettronico.

Art. 12 - Procedimento disciplinare

2. Sanzioni determinate da lievi infrazioni disciplinari.
 1. Per le sanzioni determinate da lievi infrazioni disciplinari di cui al comma 1 dell'art. 3 (sanzione Nota disciplinare) del presente Regolamento, per ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e di efficacia dell'azione disciplinare, si provvede all'irrogazione della sanzione contestualmente al rilevamento dell'infrazione senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 L. n 241 del 1990) ai genitori o all'alunno, se maggiorenne.

2. Il Docente o il Dirigente scolastico, dopo aver contestato verbalmente allo studente coinvolto il comportamento improprio, richiamando il dovere mancato nei termini indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, chiede allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto.

3. I fatti contestati sono descritti nella nota disciplinare apposta sul registro elettronico, insieme alle controdeduzioni addotte dallo studente e alla infrazione disciplinare registrata tra quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

4. La nota disciplinare può essere apposta sul registro elettronico nel giorno stesso in cui è contestato il fatto o il primo giorno utile; ne è data contestuale comunicazione alla famiglia mediante l'apposita sezione sul Registro elettronico. L'apposizione della Nota sul registro elettronico, contenente la motivazione della sanzione, conclude il procedimento disciplinare ed è da intendersi come provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 241/90.

Si raccomanda, in relazione alla citata lett. a) comma 3 dell'art. 4, sopra indicato, di descrivere dettagliatamente e in modo oggettivo gli accadimenti, senza riportare proprie impressioni personali o valutazioni e giudizi sullo studente coinvolto, riportando integralmente le eventuali affermazioni fatte dallo studente tramite virgolettato, anche se queste dovessero rappresentare turpiloquio o frasi ingiuriose. Ciò per non vanificare lo sviluppo del procedimento disciplinare a suo carico e rendere evidente il comportamento alla famiglia.

Nel caso di infrazioni gravi o di particolare gravità (art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento) è opportuno che il docente che rileva l'infrazione e appone la nota, informi tempestivamente il Dirigente dell'accaduto per l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 della L. n 241 del 1990.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Dellavalle

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993*